



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 296

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI INTRODUZIONE, DI UTILIZZO, DI DETENZIONE E/O TRASPORTO DI BOTTIGLIE E RECIPIENTI IN VETRO E/O LATTINE E DI ALTRI CONTENITORI COMUNQUE IDONEI ALL'OFFESA DELLE PERSONE ED OGGETTI CHE POSSANO ARRECARRE DANNI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DENOMINATA "PECCATI DI GOLA – XXVIII FIERA REGIONALE DEL TARTUFO".

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 30 - 31 ottobre e 01 novembre 2026 avrà luogo, nel centro storico di Mondovì Breo, la manifestazione istituzionale denominata "PECCATI DI GOLA – XXVIII FIERA REGIONALE DEL TARTUFO", organizzata dall'Ente Promozione del Monregalese con sede in Mondovì Corso dello Statuto n. 15;

Preso atto del progetto di manifestazione profili di sicurezza (safety), sottoscritto in data 10 ottobre 2026 dal P.I. Paolo Bongiovanni, pervenuto in data 27/10/2026 e assunto al protocollo n. 47986;

Ritenuto indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché al fine di evitare che nell'ambito della stessa si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti, nonché per esigenze di tutela dell'ambiente e del patrimonio sia pubblico che privato;

Considerato che la vendita, la somministrazione, l'introduzione, l'utilizzo, la detenzione e/o il trasporto di bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e di altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone costituisce, in un contesto di affollamento, un grave pericolo per l'incolumità pubblica sia a causa dell'abbandono dei contenitori vuoti direttamente sul suolo, sia perché gli stessi potrebbero essere utilizzati quali strumenti atti ad offendere persone e/o a danneggiare il patrimonio pubblico e privato;

Ravvisata la necessità di precludere, al fine di assicurare il normale svolgimento della manifestazione nonché di prevenire pericoli per la sicurezza e l'incolumità pubblica, la detenzione, il trasporto e/o l'utilizzo di oggetti atti a provocare danni, disturbo o molestie alle persone;

Richiamati:

- il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03 e s.m.i.;

- il Regolamento comunale del Commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 21/03/2012 ed in particolare l'art. 3 – Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa, in occasione della manifestazione istituzionale denominata **“PECCATI DI GOLA – XXVIII FIERA REGIONALE DEL TARTUFO”**:

nella giornata di venerdì 30 ottobre 2026 dalle ore 17:30 alle ore 01.00 del giorno sabato 31 ottobre 2026 in Piazza Carlo Ferrero e Piazza Ellero

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, utilizzare, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone per il consumo itinerante sulla pubblica via;
3. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
4. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini (più grandi di 15 litri), bastoni selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, bombolette spray e trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droni e aeroplani telecomandati (se non autorizzati) e ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;
5. di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.

nella giornata di sabato 31 ottobre 2026 dalle ore 09:00 alle ore 23:00

nella giornata di domenica 01 novembre 2026 dalle ore 09:00 alle ore 19:00

nel centro storico di Breo all'interno della perimetrazione delle seguenti vie/piazze:

Piazza Carlo Ferrero, Via G. B. Beccaria, Via Soresi, Vicolo Martinetto, Via Biglia, Via G.B. Trona, Vicolo del Teatro, Via Rosa Govone, Via Cottolengo, Piazza Roma, Piazza Cesare Battisti, Via Marconi, Via Alessandria, Via della Meridiana, Vicolo del Moro, Via Cigna, Piazza San Pietro, Via della Funicolare, Via S. Agostino, Piazzetta Fontana, Vicolo Molini, Vicolo Bellino, Vicolo Sant'Arnolfo, Piazza Don Moizo, Piazzetta Comino, Via S. Francesco d'Assisi, Via Pian della Valle, Piazza Santa Maria Maggiore, Via Prato, Via Santuario, Piazza Martiri della Libertà, Via Cordero, Via Baruffi, Via S. Lorenzo, Via Deninotta e Piazza Ellero.

che sia fatto divieto a chiunque:

1. di introdurre, utilizzare, trasportare e/o detenere bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone, anche utilizzati per il consumo di bevande in forma itinerante;
2. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone per il consumo itinerante sulla pubblica via;
3. di vendere bevande in bottiglie e recipienti in vetro e/o lattine e altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone dispensate da distributori automatici i cui gestori dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;
4. di somministrare bevande in recipienti in vetro e/o in altri contenitori comunque idonei all'offesa delle persone;
5. di trasportare e detenere e/o utilizzare i seguenti oggetti: valigie, trolley, borse, zaini (più grandi di 15 litri), bastoni selfie, treppiedi, penne e puntatori laser, bombolette spray e trombette da stadio, armi, materiale esplosivo, artifici pirotecnici, fumogeni, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droni e aeroplani telecomandati (se non autorizzati) e ogni altro oggetto che possa recare danni, disturbo o molestie alle persone;
6. di detenere cani sprovvisti di guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, gli stessi devono essere anche muniti di museruola.

Resta consentito:

- il consumo di alimenti e bevande contenuti in bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine all'interno dei locali e nelle relative aree esterne di pertinenza (dehors) laddove per somministrazione di alimenti e bevande, si intende: *“la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.”* (art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2006 n. 38”;
- la somministrazione e il consumo di alimenti contenuti in bottiglie e recipienti di vetro presso la

tettoia coperta ala nord di Piazza Ellero, limitatamente ai pranzi e alle cene previsti nel programma ufficiale della manifestazione;

- l'utilizzo di contenitori in vetro in Piazza Santa Maria Maggiore, limitatamente all'area espositiva della Regione Piemonte, e in Piazza Moizo, limitatamente all'area appositamente riservata alla degustazione dei vini, a condizione che, al termine della consumazione, le bottiglie e altri contenitori in vetro siano rimossi dalle suddette aree;
- il trasporto su suolo pubblico di alimenti e bevande contenuti in bottiglie, contenitori in vetro e/o lattine, **esclusivamente a condizione che i medesimi siano sigillati e/o inseriti in appositi imballaggi idonei a impedirne l'immediata fruibilità durante il trasporto.**

DISPONE

- che l'Ente Promozione del Monregalese adotti le idonee procedure di controllo e vigilanza al divieto impartito, nell'ambito dell'area destinata alla manifestazione di che trattasi;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sia trasmesso ai seguenti Organi di Polizia, per la vigilanza circa l'ottemperanza del divieto impartito:
 - Comando Compagnia e Stazione Carabinieri Mondovì;
 - Comando Compagnia Guardia di Finanza Mondovì;
 - Comando Polizia Locale Mondovì;
 - Questura di Cuneo;
 - Prefettura di Cuneo;
- che il presente provvedimento:
 - sia notificato dall'Ente Promozione del Monregalese con sede in Mondovì Corso dello Statuto n 15;
 - sia trasmesso al Dipartimento Istruzione Cultura Sport e Assistenza – sede e all'Ufficio Stampa e alla Ditta Sicurtecnica con sede in Mondovì Via Prato n. 12;
 - venga data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mondovì.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Mondovì, li 30/10/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.